



SISTEMA DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING) DOUGLAS ITALIA S.P.A.

Nel rispetto Direttiva UE 2019/1937 in materia di «Protezione degli individui che segnalano violazioni delle norme comunitarie» e della legge italiana (legge n. 179/2017 e successivo D.Lgs. n. 24/2023) abbiamo implementato un Sistema di segnalazione (whistleblowing system, in breve “WB”) che permette ai dipendenti Douglas o ai soggetti collegati in senso ampio all’organizzazione e/o alla persona del segnalante (art. 3 D.L. 24/03), di inviare segnalazioni in maniera confidenziale e comunicare (anche in forma anonima) i ragionevoli sospetti su gravi violazioni interne scaturenti da illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea e/o riguardanti il mercato interno.

Oggetto delle segnalazioni

In particolare, le segnalazioni possono riguardare le violazioni del:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e i protocolli di decisione che ne costituiscono parte integrante;
- Compliance management system di Gruppo;
- Codice di condotta e il codice etico Douglas;
- Leggi o regolamenti (ad esempio, in caso di corruzione, frode, appropriazione indebita, violazione della legge sulla concorrenza, conflitti di interesse, violazioni/pratiche scorrette da parte di partner commerciali o sospetto di riciclaggio di denaro ecc.)

Le segnalazioni devono riguardare fatti di cui il segnalante abbia effettiva conoscenza, avendo lo stesso fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate siano vere al momento della comunicazione.

Le segnalazioni devono essere effettuate tempestivamente rispetto alla conoscenza dei fatti in modo da agevolarne concretamente la verifica.

Sono escluse e non saranno prese in considerazione lamentele commerciali o di altra natura, rimostranze di carattere personale, comunicazioni, doglianze, rivendicazioni, istanze aventi ad oggetto tematiche differenti da quelle delle segnalazioni anzidette.

Sono vietate e perseguibili per legge (sia disciplinarmente che penalmente) le segnalazioni calunniose o la diffamazione di altri.



Procedura e canali di segnalazione disponibili

1) Portale di Whistleblowing per le segnalazioni in forma scritta o tramite casella vocale

Douglas si è dotata di una piattaforma informatica denominata “My Whistleblowing” fornita dal partner esterno MyGo S.r.l. che permette di inviare segnalazioni anche in forma anonima. La piattaforma costituisce strumento preferenziale per l’invio e la gestione delle segnalazioni, in quanto maggiormente idoneo a tutelare la riservatezza dell’identità del segnalante e assicurare adeguate misure di sicurezza delle informazioni.

Tramite la piattaforma è possibile:

- inviare una segnalazione (scritta o tramite casella vocale);
- modificare o aggiornare una segnalazione inviata;
- consultare lo stato di una segnalazione inviata;
- ricevere riscontro sugli esiti delle verifiche.

La piattaforma consente di:

- separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, prevedendo l’adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa anche essere processata in modalità anonima;
- mantenere riservato il contenuto della segnalazione durante l’intera fase di gestione della stessa, consentendo l’accesso ai soli soggetti autorizzati;
- adottare protocolli sicuri per il trasporto dei dati in rete nonché l’utilizzo di strumenti di crittografia per il contenuto della segnalazione e dell’eventuale documentazione allegata;
- interagire con il segnalante, garantendone l’anonimato.

Le segnalazioni vengono ricevute e gestite dall’Ufficio Compliance di Douglas Italia nella persona del *Compliance Officer* (e solo in caso di sua assenza o di sua incompatibilità sarà supplito dall’Ufficio Legale nelle persone ugualmente incaricate e nominate, cui sarà a tal fine consentito l’accesso alla piattaforma di WB), il quale procederà alla valutazione/gestione dei casi e alla conclusione dell’iter di segnalazione nel rispetto dei termini previsti.

Nello specifico, gli incaricati alla gestione delle segnalazioni, all’uopo debitamente formati, svolgono le seguenti attività: a) rilasciano al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione; b) mantengono le interlocuzioni con il segnalante e possono richiedere a quest’ultimo, se necessario, integrazioni; c) danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute; d) forniscono riscontro entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza dell’avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.



Modalità di accesso al Portale Whistleblowing

Puoi segnalare in modo confidenziale e anonimo le gravi violazioni anzidette cliccando sul seguente link <https://douglas.integrityline.app/?lang=it> o scansionando il QR Code presente qui sotto:



Per poter indagare in modo appropriato sulla tua segnalazione, è necessario che il tuo messaggio sia il più specifico possibile. **Specifica sempre “Cosa/ Quando/Dove/Come ” è accaduto qualcosa.**

IMPORTANTE: Il tuo messaggio è crittografato. Per inserire la segnalazione è necessario, preventivamente, registrarsi al Portale. Nel momento di avvenuta registrazione il segnalante riceverà, sull'e-mail indicata in fase di registrazione stessa, delle credenziali univoche di accesso. Tramite queste credenziali il segnalante potrà accedere ad un'area riservata ed inserire la propria segnalazione. L'indirizzo e-mail è necessario al solo fine della registrazione al Portale. Questa e-mail non sarà visibile dalla Società e sarà utilizzata unicamente per notificare nuove comunicazioni dall'Organo di Controllo.

2) Canali alternativi interni

In alternativa, le segnalazioni possono essere effettuate:

- **per posta ordinaria**, all'indirizzo: Douglas Italia SpA – Via Fratelli Castiglioni n. 08 – 20124 – Milano (MI) c.a. Uff Compliance e indicare sulla busta: Segnalazione Whistleblowing
- **con incontro diretto su richiesta del segnalante** sul portale di WB

IMPORTANTE: Per tutte le segnalazioni inviate è importante specificare sempre che si tratta di segnalazioni di WB al fine di garantire tutte le tutele previste dalla normativa e specificamente sottoindicate.

3) Canale esterno

ANAC

Si può procedere alla segnalazione esterna (artt. 6 e 7 D.Lgs 24/2023) attraverso il canale appositamente

DOUGLAS ITALIA S.P.A.
Via Fratelli Castiglioni, 8 20124 Milano
Telefono +39 02 91779700
www.douglas.it

Cap. Soc. € 9.974.649,49 I.V.
P.IVA 02070451204
C.F. | Registro imprese n. 01980940835
REAMI-1692939
PEC: douglasitaliaspa@pecimprese.it

Società soggetta a direzione e
coordinamento ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.
da parte di Douglas GmbH



istituito dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), solo se, al momento della presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni: a) non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo del segnalante, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto; b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito; c) la persona segnalante ha fondati



motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Divulgazione Pubblica e Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

Il soggetto segnalante può effettuare una divulgazione pubblica attraverso stampa, canali social e altri mezzi di diffusione (ex art 15 Dlgs. n. 24/2023) solo al ricorrere delle seguenti condizioni: (i) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 del Decreto e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni; (ii) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; (iii) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Le tutele di cui al Decreto Legislativo n. 24/2023 di seguito indicate si estendono anche ai soggetti che effettuano segnalazioni delle informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo attraverso Anac e denunce all'autorità giudiziaria o contabile.

Tutele per il segnalante

Douglas Italia Spa garantisce le tutele previste dalla legge per la normativa di Whistleblowing, nello specifico:

- ✓ **la tutela della riservatezza del segnalante:** al segnalante verrà garantita la riservatezza nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali, anche al fine di evitare l'esposizione dello stesso a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione.
- ✓ **la tutela della riservatezza delle persone segnalate (o coinvolte):** medesime cautele sono adottate anche al fine di evitare l'indebita circolazione di informazioni relative alla/alle persona/e oggetto della segnalazione o coinvolte nella stessa.
- ✓ **La tutela contro gli atti di ritorsione:** oltre a tutti i dipendenti è estesa anche ai lavoratori autonomi, titolari di rapporti di collaborazione, liberi professionisti e consulenti; volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti; azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via



di mero fatto; facilitatori (le persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata); persone appartenenti al medesimo contesto lavorativo del segnalante a lui legate da uno stabile legame affettivo o di parentela; colleghi di lavoro del segnalante a lui legati da un rapporto abituale e corrente; enti di proprietà del segnalante o per i quali le persone tutelate lavorano, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle persone di cui in precedenza.

I suddetti soggetti segnalanti sono tutelati anche nei casi in cui:

- il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Trattamento dei dati personali

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali alle persone segnalanti o denuncianti il legislatore ha previsto che l'acquisizione e gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, ivi incluse le comunicazioni tra le autorità competenti, avvenga in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali.

Qualsiasi scambio e trasmissione di informazioni che comportano un trattamento di dati personali da parte delle istituzioni, organi o organismi dell'UE deve inoltre avvenire in conformità al regolamento (UE) 2018/172587.

La tutela dei dati personali va assicurata non solo alla persona segnalante o denunciante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione in quanto "interessati" dal trattamento dei dati.

A tal fine, occorre precisare che il titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Pertanto, ai sensi del d.lgs. n. 24/2023 sono titolari del trattamento i soggetti del settore pubblico e privato che istituiscono canali di segnalazione interni e/o esterni.

In base alle previsioni della normativa in materia di dati personali - *in particolare il Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) - e del D.lgs. n. 24/2023*, i titolari del trattamento, i responsabili del trattamento e le



persone autorizzate a trattare i dati personali sono tenuti a rispettare, in particolare, i seguenti principi fondamentali:

- ✓ Trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati (**«liceità, correttezza e trasparenza»**).
- ✓ Raccogliere i dati solo al fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce effettuate da parte dei soggetti tutelati dal D.lgs. 24/2023 (**«limitazione della finalità»**).
- ✓ Garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (**«minimizzazione dei dati»**). A tal riguardo il decreto precisa, infatti, che i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza indugio.
- ✓ Assicurare che i dati siano esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti relativi alla specifica segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia che viene gestita (**«esattezza»**).
- ✓ Conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione (**«limitazione della conservazione»**).
- ✓ Effettuare il trattamento in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali (**«integrità e riservatezza»**).

Da ultimo, vale precisare che la persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, non possono esercitare i diritti che normalmente il GDPR riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento). Ciò in quanto dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante. In tali casi, dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi suddetti diritti, di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali.



L'Informativa estesa sul trattamento dati personali ex. art 13 Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) è disponibile nella relativa sezione del sito [douglas.it/Governance Compliance](https://douglas.it/Governance-Compliance).

Supporto Ufficio Compliance

Se hai domande su argomenti che riguardano la Compliance in azienda o hai bisogno di consigli ti preghiamo di contattarci direttamente all'indirizzo e-mail: compliance@douglas.it

Grazie per il tuo contributo.

Douglas Italia S.p.A.

Milano, 14/07/2023